SENATO DELLA REPUBBLICA

— VII LEGISLATURA ——

(N. 1195)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARBONI, SCHIANO, TANGA, BOGGIO, DE CAROLIS, BOMBARDIERI, MEZZAPESA, MAZZOLI, DEL PONTE, VERNASCHI, MARTINAZZOLI, GIACOMETTI, DE VITO, MANCINO, MANENTE COMUNALE, DE GIUSEPPE, CAROLLO, LOMBARDINI, SANTALCO, TRIFOGLI, BAUSI, AMADEO, CRAVERO, PACINI, SPEZIA, NOÈ, ROMEI, FRACASSI, DEL NERO, RUFFINO, MIROGLIO, GIUST, SANTONASTASO, VETTORI, ANDÒ, ROSI, DE ZAN, DELLA PORTA, BUSSETI, DERIU, CERAMI, GIOVANNIELLO, LOMBARDI, COCO, SENESE Antonino, VALIANTE, SCARDACCIONE, SMURRA, SALERNO, ASSIRELLI, BORGHI, de' COCCI, COLELLA, COLOMBO VITTORIO (Veneto), PALA, TODINI, BENAGLIA, DAL FALCO, BEORCHIA, TONUTTI, BOMPIANI, FORMA, DEGOLA, TREU, LONGO, COSTA, RICCI, RAMPA, CENGARLE, VITALE Antonio, BARBARO, RIZZO, AVELLONE, FAEDO, GUSSO, MARCHETTI, LA PENTA, SIGNORELLO, ROSSI Gian Pietro Emilio, FOSCHI, CODAZZI Alessandra, SANTI, BEVILACQUA, SALVATERRA, ORLANDO, D'AMICO e

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1978

Norme per lo sviluppo della pratica delle attività motorie e sportive e dell'associazionismo sportivo

Onorevoli Senatori. — Dimostrare oggi che lo sport necessiti — e con urgenza — di un intervento decisivo e organico dello Stato sarebbe superfluo e anacronistico. Non soltanto tale necessità appare ormai un fatto scontato presso l'opinione pubblica e tutte le forze sociali interessate; non soltanto essa è stata più volte ribadita da tutte le parti politiche e anche da vari governi, ma lo stesso Parlamento ne ha preso già da tempo coscienza tramite « l'indagine conoscitiva sulla situazione e le prospettive dello sport in

Italia » svolta dalla Camera dei deputati, dal 1973 al 1975, senza peraltro che ad essa si riservasse l'attenzione e la considerazione che invece meritava.

Anche il Senato, tramite la 6^a Commissione permanente, ha ribadito recentemente tale necessità allorchè, approvando il disegno di legge che ha abolito la sovrattassa sui concorsi pronostici, tra cui il totocalcio, istituita per un primo intervento a favore dei terremotati del Friuli, ha altresì approvato un ordine del giorno, accolto dal Governo, in

cui si rileva l'esigenza di « riesaminare il problema del finanziamento pubblico delle attività sportive e motorie nel quadro di una organica normativa in materia ».

La stessa necessità, infine, è confermata dal travagliato *iter* delle disposizioni legislative in materia di sport introdotte nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il decreto di applicazione della legge n. 382, attribuendo funzioni in materia sportiva alle regioni e ai comuni, lungi dall'aver risolto il problema, come si vedrà meglio più avanti, lo ha reso ancora più palese ed urgente.

La domanda, dunque, che oggi ci si deve porre non riguarda la necessità scontata di un intervento dello Stato in materia di sport, ma del tipo di tale intervento, della direzione verso cui esso debba muovere e su quale piano prioritariamente debba essere orientato.

È del resto su tali problemi che in questi ultimi tempi si è sviluppato sempre più ampio ed intenso il dibattito tra le parti interessate, manifestando diverse e a volte contrastanti posizioni sia sull'assetto complessivo delle forze pubbliche e private chiamate in causa, sia sulla natura e la priorità degli interventi che lo Stato dovrebbe operare in relazione alle molteplici esigenze accumulatesi in trent'anni di pressochè totale disinteresse ai problemi del settore.

1. — LA SITUAZIONE DELLO SPORT IN ITALIA.

In coerenza con quanto premesso e per offrire dei primi elementi utili a rispondere alle domande poste, non si propone in questa sede una analisi quantitativo-statistica dello sport italiano, quanto piuttosto un esame qualitativo e organizzativo dello stesso.

D'altronde una vera e propria analisi statistica sarebbe impossibile perchè non esistono dati recenti e attendibili. Basti pensare che gli ultimi dati ISTAT sugli impianti sportivi nel territorio nazionale risalgono a rilevamenti effettuati nel 1961. Quanto poi ai dati sui praticanti e sulle società sportive, essi sono diventati la favola del paese, tanto sono incerti, inattendibili e manipolati a piacimento da chiunque vi abbia interesse. Se la carenza e l'incertezza dei dati disponibili non trovano un supporto in un'analisi scientifica sul piano quantitativo dello sport italiano, essi non riescono, però, a mascherare la gravità di una situazione sulla quale, del resto, tutti concordano: lo sport italiano è tra gli ultimi nell'ambito europeo quanto a numero di praticanti, di strutture associative di base e di servizi collettivi per lo sport (impianti, formazione degli operatori, ricerca tecnico-scientifica, igiene e tutela sanitaria delle attività sportive, eccetera).

Una analisi qualitativa, dal punto di vista organizzativo, legislativo e socio-culturale, è invece possibile e, in definitiva, più utile per l'individuazione delle soluzioni che in questa sede si intendono prospettare.

a) Situazione organizzativa, finanziaria e legislativa.

I soggetti che oggi operano nello sport italiano per il settore pubblico sono: i comuni, le regioni, il CONI, la scuola e l'università. Occorre considerare anche l'ENAL, per il quale però è previsto lo scioglimento quale ente di diritto pubblico.

Nel settore privato operano: gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; alcuni altri enti similari, e vi sono, per alcuni versi, cointeressate le Associazioni di tempo libero e le organizzazioni sindacali (1).

La più recente legislazione attribuisce ai soggetti che operano sul piano pubblico le seguenti funzioni:

alle regioni e ai comuni, la promozione delle attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature (articoli 56 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977);

⁽¹⁾ Gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI in base al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, sono: Associazione circoli sportivi italiani (ACSI), Associazione italiana cultura e sport (AICS), Centro nazionale fiamma (CN Fiamma), Centro nazionale sportivo Libertas (CNS Libertas), Centro sportivo educativo nazionale (CSEN), Centro sportivo italiano (CSI), ENDAS-Sezione sportiva (ENDAS Sport), Unione italiana sport popolare (UISP), Unione sportiva ACLI (US ACLI).

alla scuola, l'educazione fisico-sportiva come materia di insegnamento e attività sportive attribuite agli organi collegiali in forza del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

all'università, con la legge 28 giugno 1977, n. 394, attraverso la istituzione degli organi collegiali, il compito di sovraintendere agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle attività sportive universitarie;

al CONI, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616, l'attribuzione dell'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali, restringendo quindi notevolmente le competenze onnicomprensive delegategli dallo Stato con la legge 16 febbraio 1942, numero 426, la quale è rimasta tuttavia in vigore.

Il quadro presentato potrebbe apparire, a prima vista e sotto un aspetto formale, ordinato e ineccepibile, mentre in realtà configura una situazione quanto mai carente, disorganica e confusa. E ciò non perchè la situazione legislativa descritta sia di recente definizione e quindi ancora non pienamente operante, ma perchè essa è intrinsecamente insufficiente a ordinare adeguatamente una materia molto complessa in cui, per giunta, le situazioni pregresse e le posizioni ormai consolidate svolgono un ruolo negativo così determinante che una legislazione frammentaria e sporadica non ha certo la forza e la capacità di rimediare e assestare.

Il primo dato negativo che emerge è intanto la situazione di doppio regime associativo che tale legislazione configura. Lo Stato privilegia, assiste e pone sotto la sua tutela quella parte dell'associazionismo sportivo che fa capo al CONI, e alle Federazioni sportive nazionali, nonchè al Centro universitario sportivo italiano (CUSI), mentre lascia abbandonato a se stesso l'associazionismo che si organizza negli enti di promozione sportiva.

È questa una situazione giuridicamente abnorme e socialmente ingiusta che si trascina da ormai trent'anni e che la più recente legislazione non ha per nulla modificato. A tal riguardo è ininfluente il fatto che il CONI conceda contributi finanziari agli enti di promozione sportiva e li abbia di recente riconosciuti anche sul piano formale. Gli enti di promozione, infatti, non hanno la minima possibilità di incidere sulle decisioni del CONI nè per quanto riguarda la concessione di contributi nè per la loro entità. In tali condizioni, il sostegno finanziario del CONI si configura di fatto, anche al di là della buona fede dell'ente, come un puro e semplice atto di liberalità con una posizione oggettiva di potere e di controllo. A dimostrazione di ciò valga un solo dato: nel 1965, allorchè fu approvata la legge nota come fifty-fifty, che ha ripartito al 50 per cento le entrate del Totocalcio tra Stato e CONI, il bilancio di quest'ultimo era di circa lire 7 miliardi l'anno, oggi esso è di lire 70 miliardi.

Nello stesso periodo il contributo complessivamente concesso agli enti di promozione sportiva è salito da lire 500 milioni a lire 1.500 milioni. Il rapporto che ne deriva è di 10 a 3 a favore del CONI, nonostante che la relazione che accompagnava l'approvazione della legge fifty-fifty indicasse esplicitamente che le maggiori entrate del CONI dovevano anche servire ad incrementare adeguatamente le attività degli enti di promozione sportiva.

Un secondo rilievo, che emerge dalla situazione sportiva presentata, è che lo Stato non indica in alcun modo nè quali finalità intenda perseguire intervenendo in materia di sport, nè quali obiettivi si prefigga, nè con quali criteri e strumenti intenda agire.

Ne deriva una situazione di grave incertezza giuridica, di ambiguità nell'indirizzo politico e di confusione organizzativa.

Vi è oggi nel Paese una condizione legislativa per cui le istituzioni pubbliche potrebbero paradossalmente monopolizzare ogni attività sportiva, o viceversa astenersi da qualsiasi incisiva azione o finalizzare ogni intervento alle attività elitarie, di alto livello spettacolare, o interferire sugli stessi settori con un'azione contrastante e concorrenziale. E di fatto la situazione che regna è estremamente incerta e confusa. Alla confusione dei ruoli e alla mancanza di obiet-

tivi coordinati, si aggiunge lo scollegamento organizzativo che accresce la disorganicità degli interventi, con uno spreco di energie umane, finanziarie e strutturali che è facilmente immaginabile.

I servizi collettivi per lo sport sono, come è ampiamente noto, del tutto carenti sull'intero territorio nazionale. Mancano impianti, servizi sanitari, operatori sportivi e scuole di formazione, ricerca scientifica e assistenza tecnica. Ma alla mancanza materiale di servizi si deve aggiungere anche la loro squilibrata distribuzione sul territorio, la loro collocazione in compartimenti stagni e la loro utilizzazione settoriale e scoordinata, da cui deriva una sottoutilizzazione degli stessi, calcolata almeno al 50 per cento delle possibilità esistenti. In tale situazione sarebbe assurdo procedere alla creazione di nuovi servizi senza avere la minima garanzia che essi saranno convenientemente usati, senza contare che allo stato attuale non si sarebbe neppure in grado di determinare la loro più esatta tipologia e dislocazione.

Specchio fedele di una situazione precaria e confusa dello sport italiano è l'aspetto finanziario. Il primo rilievo da fare è l'impossibilità stessa di comporre un quadro attendibile delle risorse finanziarie pubbliche oggi destinate allo sport da parte dello Stato, delle Regioni e dei comuni. I finanziamenti pubblici passano attraverso mille canali dei quali molto spesso non si trova traccia nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, nè tanto meno si può rilevare quale sia la loro destinazione singola e complessiva. L'assenza, infatti, di una specifica voce per lo sport nel bilancio statale rende impossibili la rilevazione dell'ammontare della spesa e il controllo della sua utilizzazione. Si spiega così come, anche recentemente, lo Stato abbia provveduto a stanziare nuovi fondi per lo sport senza avere la possibilità effettiva di documentarne la necessità e di accertarne l'impiego idoneo e funzionale. Valgano, come esempi, i recenti stanziamenti per l'attività sportiva universitaria, sulla sui situazione lo Stato non possiede informazioni ed è comunque legittimo avanzare profonde perplessità; oppure gli interventi fin qui operati dalla Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di impianti sportivi in assenza di qualsivoglia programmazione e controllo sulla loro destinazione e razionale impiego in un quadro preordinato di obiettivi, esigenze e servizi collaterali.

Gli stanziamenti della scuola per le attività fisico-sportive sono, oltrechè insufficienti, scoordinati rispetto agli impegni finanziari similari delle altre istituzioni pubbliche.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, mentre ha attribuito alle Regioni e ai comuni determinanti funzioni in materia di sport, non ha previsto all'uopo alcun corrispettivo finanziario e tuttavia Regioni e comuni destinano annualmente allo sport somme notevoli senza che vi sia la possibilità di un coordinamento teso a garantire un equilibrato sviluppo sportivo su tutto il territorio nazionale.

L'unico finanziamento che lo Stato destina allo sport associativo è quello concesso al CONI tramite una quota parte delle entrate del concorso Totocalcio. A parte l'incongruenza di condizionare il sostegno delle attività sportive alla aleatorietà di un concorso pronostici, è grave che lo Stato si sia fatto carico per trent'anni del solo compito di finanziare lo sport agonistico, finalizzato alle manifestazioni di alto livello nazionale e internazionale, senza avvertire mai la responsabilità e il dovere di intervenire a favore della pratica sportiva di massa, quale strumento di salute, di formazione psico-fisica e sociale di tutti i cittadini.

Pur tralasciando molteplici altri aspetti, si evince facilmente, dalla situazione delineata, lo stato di abbandono, di precarietà in cui versa lo sport italiano e come esso sia da far risalire soprattutto al disinteresse trentennale dello Stato, non solo e non tanto per ciò che riguarda la concessione di sostegni finanziari concreti, ma soprattutto per la colpevole assenza di una finalizzazione degli interventi, di una programmazione e di un coordinamento.

b) Situazione socio-culturale.

Lo stato di sottosviluppo culturale e sociale in cui, per unanime ammissione, versa lo sport italiano, può essere spiegato con molteplici cause storiche. Qui preme però mettere in evidenza la parte determinante che in esso ha avuto l'assenza di una adeguata politica statale. Il mancato inserimento dello sport nei programmi di sviluppo del Paese ha fatto sì che il settore procedesse in modo incontrollato lungo le linee dell'agonismo elitario, del campionismo, del divismo, dello spettacolo, del commercio e del consumismo. L'Italia è notoriamente, in Europa, il Paese con il minor numero percentuale di praticanti, ma con il maggior numero di tifosi e con la maggiore espansione dello sport spettacolare, commerciale e industrializzato. Alla situazione di grave ingiustizia sociale — che emargina dalla pratica sportiva le masse popolari, i soggetti meno dotati, le categorie sociali più bisognose, le zone geograficamente più depresse — si aggiunge una mentalità distorta e ampiamente diffusa che ignora e disconosce dello sport i valori e le possibilità formative più preziose per la maturazione degli individui e il loro inserimento nella vita sociale. In tal modo lo sport in Italia è diventato paradossalmente un ulteriore elemento di quel deterioramento della qualità della vita e di quella disgregazione del sistema sociale cui oggi si cerca affannosamente di porre rimedio.

Merita di essere sottolineato almeno uno aspetto particolarmente grave di questo fenomeno, cioè l'espansione incontrollata e il peso decisivo assunto dallo sport professionistico, spettacolare e commerciale. Il suo sviluppo abnorme, che inquina e condiziona gran parte delle scelte dello sport italiano, esercitando una negativa influenza soprattutto sulle più giovani generazioni, non è stato un fatto autonomo e incontrollato — il che sarebbe comunque grave —, ma si è determinato in stretto collegamento e quasi in simbiosi con la politica più generale dello sport italiano. In mancanza di una programmazione nazionale pubblica, aggravata per

di più da una delega totale dei poteri statali ad un organismo quale il CONI, lo sport italiano ha ceduto alle tentazioni del campionismo e dello spettacolo, confondendo ben presto i confini tra la pratica sportiva formativo-amatoriale e quella commercialeutilitaristica, fino a esserne quasi totalmente subordinato e condizionato. Anche in questo caso non si tratta di mortificare il giusto sviluppo dello sport professionistico e spettacolare, ma di ristabilire la indispensabile distinzione tra esso e la pratica sportiva popolare, tramite una decisa politica che porti al rovesciamento netto delle proporzioni odierne del fenomeno. Oltre a ciò, sono naturalmente necessari anche interventi normativi che valgano a ordinare l'attività dello spettacolo sportivo professionistico sotto il profilo giuridico, economico e anche morale.

In tale situazione, lo sport italiano è altresì rimasto tagliato fuori da tutto un vasto processo di ricerca scientifica e di sperimentazione che in altri Paesi ha portato alla individuazione di indirizzi nuovi sul piano fisiologico-medico e psico-pedagogico. Soltanto negli ultimi anni, per merito esclusivo di singoli studiosi e nella totale assenza delle istituzioni pubbliche, si sta tentando, anche in Italia, di elaborare sistemi e metodi di attività sportiva più aderenti alle esigenze psico-fisiche e di maturazione socio-culturale dei praticanti. Si rileva tuttavia un ritardo difficilmente colmabile nella ricerca e nella sperimentazione di proposte sportive che valorizzino la centralità della persona umana, asservita oggi ad una concezione sportiva che fa dell'atleta, anche giovanissimo, una « macchina da primato », una merce di scambio, un oggetto di consumo. Voci sempre più allarmanti e autorevoli si sono levate negli ultimi tempi a denunciare i danni spesso irrimediabili che una mancata o distorta formazione sportiva provoca sulla personalità dei soggetti più giovani.

Emerge in questo quadro la responsabilità della scuola che da un lato non è in grado di garantire un'adeguata educazione fisicosportiva, culturale e pratica, degli alunni, e dall'altro è assolutamente carente e arretrata nella formazione degli insegnanti. La scuola, in tal modo, ha addirittura contri-

buito al diffondersi di una falsa coscienza sportiva, attuando per lunghi anni iniziative di segno opposto rispetto agli indirizzi più avanzati di una pedagogia sportiva inserita nell'educazione globale degli alunni.

L'aver lasciato lo sport in questo stato di abbandono, ha anche impedito che esso si sviluppasse sul piano associativo, che fosse valorrizzata appieno quella capacità di aggregazione sociale che esso possiede in grado elevatissimo. Occorre riconoscere che nella disgregazione sociale che caratterizza l'attuale momento del Paese, lo sport è stato l'unico a mantenere in piedi un tessuto associativo giovanile. Ma esso, non sostenuto e valorizzato, non è stato finora in grado di incidere in profondità sulle masse giovanili, le quali, anzi — come hanno rivelato molteplici e autorevoli inchieste - guardano con diffidenza a un fenomeno di aggregazione che appare loro, ed è, ancorato a valori anacronistici, a scopi utilitaristici, a modelli culturali e sociali chiusi, a sistemi autoritari e paternalistici di gestione. È soltanto imprimendo allo sport un decisivo impulso, secondo indirizzi e modelli nuovi, che si può ridare ai giovani interesse e fiducia verso un'attività che è per sua natura aggregatrice, associazionistica, comunitaria.

c) L'esigenza di un globale rinnovamento.

Nonostante il disinteresse pubblico e il sopravvento di indirizzi e interessi settoriali di varia natura, lo sport italiano ha avviato negli ultimi tempi un importante processo di rinnovamento, in parallelo e sotto la spinta della crisi che ha scosso la società e il suo sistema di vita. Dalla contestazione degli aspetti negativi più macroscopici — quale l'ingiustizia che vieta di fatto l'accesso allo sport proprio alla maggioranza dei cittadini in situazione di maggior bisogno - si è giunti a un ripensamento globale del fenomeno e a porre sotto accusa l'intero sistema. Si è infatti compreso che le carenze unanimemente lamentate derivano dalla concezione stessa di uno sport inteso come fatto elitario e della sua conseguente e funzionale organizzazione.

Di qui la necessità, ampiamente condivisa e sollecitata, di ristrutturare l'intero settore su basi nuove, adeguate alle istanze e alle esigenze di una società in profonda trasformazione.

Non si tratta più di operare interventi settoriali ed estemporanei che sarebbero incapaci di incidere realmente sulla situazione. È necessario ed urgente elaborare una politica globale e di segno nuovo, sostenuta da una legislazione organica che stabilisca gli indirizzi generali e ricompoga armonicamente un quadro sicuro di riferimento e di azione per tutte le istituzioni pubbliche e private che hanno interesse e responsabilità nella materia.

È questa d'altronde la conclusione cui è giunta la citata Commissione della Camera nella sua « Indagine conoscitiva sulla situazione e le prospettive dello sport in Italia », svolta dal 1973 al 1975.

È importante ricordare le deduzioni conclusive dell'indagine in quanto esse non si limitano ad evidenziare delle carenze, ma indicano altresì delle direzioni di soluzione che sono allo stesso tempo concrete e di grande attualità. Scrive il Presidente della Commissione nel documento conclusivo: « Innanzi tutto è emerso un quadro normativo insufficiente e frammentario, diretta conseguenza della mancata attuazione di una effettiva politica dello sport nel Paese. Mi sembra, quindi, urgente pervenire alla emanazione di una legislazione organica, che attribuisca precise competenze e responsabilità — attualmente sfumate ovvero addirittura incerte — e che sia in grado di mobilitare al massimo grado gli attuali mezzi e risorse disponibili realizzando un concreto potere di coordinamento e di impulso delle attività sportive rientranti nelle attribuzioni degli enti locali territoriali. Ciò consentirebbe, tra l'altro, di alleggerire il CONI - punto di riferimento indispensabile per un qualsiasi realistico approccio all'attuale problematica dello sport — da talune gravose incombenze non rientranti nelle sue attribuzioni, permettendogli in tal modo di meglio perseguire i propri fini istituzionali.

Mi sembra, poi, che una particolare sensibilità e disponibilità debba essere dimo-

strata verso tutte quelle iniziative associative e consorziali che tendano al potenziamento e alla diffusione delle attrezzature sportive le quali sono senz'altro strumento insostituibile per la diffusione dello sport tra i cittadini; a questo riguardo il credito sportivo agevolato e gli investimenti pubblici assolvono una rilevante funzione sociale, poichè stimolano una sana e robusta vita associativa, presupposto non solo di qualsiasi attività sportiva, ma fondamento altresì di leale collaborazione e reciproca considerazione tra gli uomini, nel che si sostanzia l'assetto democratico di ogni consorzio umano.

Proprio in questa prospettiva mi pare utile evidenziare un ulteriore aspetto, e cioè la necessità di valorizzare al massimo lo sport popolare attraverso l'incentivazione e l'agevolazione dell'associazionismo spontaneo di base che spesso svolge una funzione, oscura e non sempre riconosciuta nella sua esatta portata, di propaganda capillare verso i giovani, senza la quale forse non si sarebbero potuti conseguire alcuni qualificanti e prestigiosi successi sportivi internazionali. È indubbio che l'associazionismo di base è il mezzo più aderente ai principi della Carta costituzionale per una effettiva realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ».

2. — Criteri fondamentali di soluzione

Il presente disegno di legge si propone una ristrutturazione organica dello sport italiano in funzione di un suo più adeguato sviluppo complessivo. Perciò si preoccupa anzitutto di definire alcuni criteri generali che tengano conto, allo stesso tempo, dei princìpi costituzionali che regolano la vita dello Stato e dei cittadini, della natura fondamentale socio-culturale del fenomeno sportivo e delle particolari condizioni storiche in cui esso si è sviluppato e organizzato.

In tal modo anche una legge di carattere settoriale, quale il presente disegno di legge, sullo sport, deve collocarsi in modo corretto nel contesto di una legislazione, presente o futura, che regoli materie analoghe, di natura socio-culturale e relative alle attività del tempo libero dei cittadini. Il riferimento a princìpi e indirizzi di ordine generale garantisce la composizione di un quadro armonico e coordinato di interventi dello Stato in tutte le sue articolazioni territoriali e per tutte le materie, distinte ma non separate, di un determinato settore della vita sociale.

Alla definizione dei principi fondamentali e dei criteri di carattere generale sono dedicati i primi due titoli del presente disegno di legge (artt. 1-7).

a) La responsabilità e la competenza dello Stato.

Anzitutto è affermato il dovere dello Stato di operare a favore delle attività motorie e sportive. La sua responsabilità in merito appare evidente se si considera che tali attività sono essenziali al benessere psico-fisico dei cittadini, e pertanto rientrano tra i fini istituzionali propri dello Stato.

È importante che lo Stato affermi espressamente la volontà di esercitare tale responsabilità nella materia sportiva dato che, di diritto o di fatto, se ne era da lungo tempo disinteressato, delegandola a organismi quali il CONI e l'ENAL. Tale delega aveva tra l'altro ingenerato dei dubbi sul riconoscimento del diritto dei cittadini alla pratica di attività motorie e sportive e quindi sul dovere dello Stato di garantirne la possibilità di esercizio.

Quanto alla competenza specifica dello Stato a legiferare in materia, essa è collegata al dettato costituzionale il quale, come è noto, tace sullo sport. Ma è evidente che le attività motorie e sportive — pur presentando aspetti peculiari, di cui il presente disegno di legge rispetta appieno l'originalità e l'autonomia — rientrano in modo diretto e pertinente nelle materie della salute, della formazione personale e sociale, delle attività educative e culturali che la Costituzione espressamente considera e tutela a beneficio e come diritti fondamentali di tutti i cittadini.

b) Gli obiettivi prioritari.

Lo Stato non può trattare alla stessa stregua tutti i tipi di attività motorio-sportiva in quanto non tutti hanno oggettivamente la stessa rilevanza sociale, sia per le finalità che si propongono, sia per il numero dei praticanti che ne sono interessati. Vi è una attività ludico-motoria di base che è necessaria per tutti i soggetti giovanissimi; vi è un'attività sportivo-ricreativa che interessa la massa dei ragazzi, dei giovani e degli adulti; vi è infine un'attività sportiva di più alto livello tecnico-agonistico che non solo non interessa le masse, ma è anche oggettivamente accessibile a una minoranza di individui maggiormente dotati. Quest'ultimo tipo di attività, inoltre, seppure importante e da sviluppare, ha un rilievo minore sul piano sociale in quanto si propone scopi di risultato e di prestigio che sono indubbiamente secondari rispetto a quelli primari della salute, della maturazione culturale e dell'esperienza sociale di tutti i cittadini.

Perciò è necessario che lo Stato individui come suo obiettivo prioritario lo sviluppo delle attività motorie e della pratica sportiva di massa; e, inoltre, che in ciò abbia particolare riguardo ai soggetti, alle categorie sociali e alle zone territoriali in condizioni di maggiore svantaggio o di maggiore necessità.

La precisazione di tali obiettivi prioritari è tanto più necessaria quanto più negli ultimi decenni — come si è detto nella prima parte di questa relazione — è stato di fatto privilegiato lo sport di élite, trascurando e praticamente discriminando ogni sviluppo della pratica sportiva popolare.

c) Il ruolo dello Stato e del libero associazionismo.

La natura essenzialmente socio-culturale dell'attività motorio-sportiva esige di fare chiarezza sul tipo di intervento che lo Stato intende operare in tale materia. La libertà e l'autonomia dell'associazionismo sportivo a gestire in proprio le attività non possono essere messe in discussione senza ledere i principi sui quali si fonda la nostra Repubblica democratica e pluralistica. D'altronde, comprimere o mortificare in qualsiasi modo l'autonomia associativa dello sport equivarrebbe a compromettere le sue stesse possibilità culturali e sociali, le quali in tanto possono concorrere alla migliore formazione degli individui e dei gruppi in quanto possono esercitarsi mediante una libera e creativa esperienza nelle associazioni sportive di base e nelle relative strutture ai vari livelli, gestite democraticamente.

È indubbio quindi che anche nello sport, come in altre attività di simile natura culturale, educativa e sociale, il ruolo proprio dello Stato sia di promozione, di sostegno, di indirizzo e di coordinamento, volto cioè a creare le condizioni e a garantire i servizi che consentano a tutti i cittadini di dedicarsi liberamente, in modo adeguato e idoneo, alle attività necessarie e preferite. Pertanto, l'organizzazione e la gestione di tali attività spettano, in linea di principio, alle associazioni di cittadini liberamente costituite e democraticamente organizzate.

Questo fondamentale principio, obbligante per le istituzoni pubbliche a tutti i livelli, conferisce alla riforma sportiva proposta dal presente disegno di legge un carattere del tutto particolare, in quanto — rifuggendo da soluzioni di tipo statalistico o al contrario liberalistico — individua una linea nuova e originale che concilia l'interesse dello Stato con il diritto dei cittadini, stabilendo tra loro un'intesa fondata sul reciproco rispetto delle rispettive aree di competenza e avente di mira il comune scopo dello sviluppo sportivo.

d) Diritti e doveri dell'associazionismo sportivo.

Riconosciuta la funzione sociale delle attività motorie e sportive, ne deriva, per lo Stato, il dovere di sostenere in materia adeguata le associazioni sportive che svolgono tale funzione. In realtà, è interesse primario dello Stato che l'associazionismo sportivo nasca, viva e si sviluppi al massimo delle

possibilità, poichè in ciò sta la garanzia del raggiungimento delle finalità che lo Stato stesso si prefigge mediante lo sport. Non solo lo sviluppo associativo è garanzia di risultati culturali e formativi altrimenti irraggiungibili, ma assicura altresì l'indispensabile diffusione capillare delle strutture, la massima utilizzazione delle infrastrutture e la più economica gestione dei servizi. Basti solo accennare al patrimonio rappresentato dal volontariato degli operatori sportivi, la cui valorizzazione e il cui incremento possono essere garantiti soltanto dallo sviluppo dell'associazionismo.

Discende da tali considerazioni che il sostegno, anche finanziario, all'associazionismo sportivo, dovrebbe essere considerato dallo Stato come il primo dei servizi pubblici con cui sviluppare lo sport.

Ma lo Stato deve poter accertare che i contributi pubblici vadano a buon fine. Per questo la legge individua ed elenca alcuni requisiti fondamentali che le associazioni devono possedere per accedere ai contributi pubblici. Non si tratta di attribuzioni indebite di funzioni alle libere associazioni, ma di criteri in base ai quali valutare e riconoscere la reale funzione sociale-sportiva da esse svolta, e di parametri su cui commisurare l'entità della contribuzione pubblica da assegnare a ciascuna. Il controllo, pertanto, che viene esercitato, non è di merito ma di legittimità: concerne soltanto l'accertamento di dati oggettivi che dimostrino l'effettivo concorso delle associazioni al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi stabiliti dalla legge.

e) La parità di diritti dell'associazionismo sportivo.

Il presente disegno di legge pone tutte le espressioni associative dello sport in posizione paritaria di fronte allo Stato. Ciò nel rispetto del principio costituzionale sulla libertà associativa e sull'uguaglianza dei diritti di ciascun cittadino.

Fino ad oggi non è stato così nello sport italiano, poichè al CONI e all'ENAL, quali enti di diritto pubblico, è stata attribuita una posizione di assoluto quanto indebito privilegio rispetto agli enti di promozione sportiva e alle altre similari associazioni del settore. Si ritiene che questa abnorme situazione sia insostenibile in via di diritto e sul piano pratico, in quanto viene a configurare un « doppio regime associativo » che per un verso contrasta con il principio stesso della libertà associativa e per l'altro ne discrimina una parte, confinandola di fatto a svolgere un ruolo marginale, in condizione subordinata.

Deriva da ciò l'abrogazione della legge istitutiva del CONI, retaggio del regime fascista, e la restituzione di tale organismo ai suoi caratteri originari di libera associazione, alla quale tuttavia si riconosce personalità giuridica come ente privato.

È superfluo precisare che l'abrogazione della legge del 1942 non significa, nè potrebbe significare in alcun modo, abolizione del CONI: significa al contrario valorizzazione dell'ente come libera associazione a cui lo Stato riconosce la funzione storica e sociale che fin qui ha svolto, garantendogli per legge un adeguato sostegno finanziario. Il CONI viene in tal modo liberato dalle pesanti ipoteche pubbliche o pubblicistiche che da una parte inficiavano la sua stessa natura essenzialmente privatistica basti pensare alla nomina del suo presidente da parte di organi dello Stato — e dall'altra compromettevano la sua strutturazione organizzativa e l'efficienza operativa, in considerazione dei compiti e degli impegni per molti versi atipici cui lo sport impone di far fronte. Sono ben note, al riguardo, le difficoltà derivate al CONI dall'applicazione alle sue strutture dell'ordinamento parastatale.

La riduzione del CONI a ente privato permette inoltre di chiarire la sua collocazione a livello internazionale, quale emanazione del CIO nel nostro Paese. È indubbio che l'esser stato finora il CONI un ente di Stato ha rappresentato una posizione atipica ed equivoca dell'Italia nell'ambito del movimento olimpico internazionale.

Un ultimo, ma fondamentale aspetto positivo della riduzione del CONI ad ente privato riguarda le federazioni sportive nazio-

nali. Esse sono oggi organi del CONI, con grave e inammissibile menomazione del loro carattere associativo e della indispensabile autonomia che loro compete. Con la soluzione prevista dal presente disegno di legge, le federazioni riacquistano automaticamente la loro dignità di libere associazioni e la loro totale autonomia gestionale. Il che, naturalmente, non impedisce che per libera scelta decidano di restare in qualche modo collegate con il CONI, anche attraverso formule associative analoghe a quelle attuali, che però non sarebbero più imposte e pesantemente condizionate da una legge.

In conclusione, si ritiene che la proposta formulata sia, oggettivamente e sul piano del diritto, la più corretta in ordine al dettato costituzionale sulla libertà associativa, ma anche la più idonea per liberare il CONI e le federazioni da ogni remora e condizionamento pubblico, garantendo ad essi, nel contempo, le più ampie e sicure condizioni strutturali, operative e finanziarie per continuare ad assolvere e sviluppare la loro importante e insostituibile funzione.

f) Funzioni e competenze delle associazioni sportive.

Il presente disegno di legge, pur evitando indebitamente di attribuire alle varie associazioni sportive un ruolo specifico e obbligante, contribuisce in maniera decisiva a far luce sull'annosa questione della distinzione delle funzioni e delle competenze specifiche che è stata in passato la ragione non ultima di un mancato, efficace e ordinato sviluppo della pratica sportiva. Il disegno di legge infatti condiziona l'assegnazione del sostegno finanziario allo svolgimento di attività connesse con le finalità stabilite dalla legge e, ciò facendo, indirettamente indica a ciascuna componente associativa dello sport italiano una specifica funzione da svolgere. Tali funzioni sono desunte da quelle che storicamente e nella realtà tali associazioni hanno fin qui svolto, anche se spesso in maniera confusa, concorrenziale e contraddittoria a causa della stessa equivoca e disorganica legislazione sportiva.

Al CONI si riconosce la funzione di garantire agli atleti la partecipazione ai giochi olimpici, e cioè la specifica funzione propria di ogni comitato olimpico, liberandolo in tal modo da impegni, iniziative e gravami anche economici che non gli spettavano e che lo stesso CONI ha più volte dichiarato di attuare a puro titolo di supplenza, in assenza di altri organismi pubblici e privati.

Alle federazioni sportive nazionali si riconosce la funzione di organizzare l'attività nazionale e internazionale nell'ambito delle loro competenze, vale a dire in ordine alle necessità tecnico-agonistiche che l'attività nazionale e internazionale comporta. È evidente che nel concetto di organizzazione delle attività di competenza sono comprese anche tutte quelle iniziative di preparazione e di assistenza degli atleti, che sono indispensabili per il raggiungimento delle finalità specifiche.

Agli enti di promozione sportiva e alle associazioni similari si riconosce la funzione di promuovere e organizzare attività motorie, sportive e ricreative destinate alla generalità dei cittadini.

Al di là dell'indicazione e del riconoscimento di tali funzioni, le componenti dell'associazionismo sportivo sono naturalmente libere di attendere anche ad attività di altro tipo. Ma resta chiarito che lo svolgimento effettivo delle funzioni indicate è condizionante per il riconoscimento della funzione sociale e per l'assegnazione del relativo contributo da parte dello Stato.

Il disegno di legge, pertanto, senza ledere in alcun modo i diritti associativi, prefigura e stimola una razionale e da tutti auspicata distinzione di compiti, garantendo al tempo stesso che l'insieme delle forze sportivo-associative assolvano alle funzioni ritenute essenziali per un equo e ordinato sviluppo dello sport in tutte le sue dimensioni.

3. — Modalità e strumenti di attuazione

Per attuare le finalità della legge, in coerenza con i principi fondamentali illustrati in precedenza, sono chiamati in causa i cittadini, le associazioni sportive, le forze sociali

interessate e gli enti pubblici a tutti i livelli, d'intesa e in collaborazione tra loro e nel rispetto delle reciproche autonomie e competenze.

Il titolo III — articoli 8-15 — elenca i compiti dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.

L'articolo 9 precisa i tipi di intervento dello Stato a tutti i livelli in base al ruolo ad esso spettante — di promozione, sostegno, indirizzo e coordinamento — indicato all'articolo 4.

Gli articoli 10 e 11 precisano, all'interno dei compiti statali, le funzioni proprie delle Regioni e degli enti locali, rifacendosi a quanto già stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 di attuazione della legge n. 382. In tal modo, senza ledere l'autonomia regionale e locale, si sono dati alle Regioni e agli enti locali indirizzi e criteri di ordine generale — gli stessi indicati nelle disposizioni generali — che consentano loro di orientare meglio gli interventi e di armonizzarli in rapporto tra di essi e con lo Stato su tutto il territorio nazionale.

Gli articoli 12 e 13 danno indirizzi di carattere generale per l'azione della scuola nei confronti delle attività motorie e sportive. La funzione e i compiti dell'istituzione scolastica sono desunti dai principi e dalle finalità della legge in base ai quali lo Stato opera per lo sviluppo delle attività motorie e sportive senza invadere o comprimere l'area spettante al libero associazionismo sportivo. Alla scuola pertanto viene riconfermato il compito primario e specifico di provvedere alla educazione psico-motoria e sportiva degli alunni. Le attività sportive che si rendono necessarie per il raggiungimento di tale scopo dovranno essere organizzate in modo da non ledere il diritto degli alunni di associarsi liberamente e inoltre dovranno essere coordinate con gli analoghi programmi della comunità locale, al fine di evitare indebite separazioni, sovrapposizioni, spreco di energie e di risorse, cattiva utilizzazione degli impianti.

L'articolo 14 indica i compiti prioritari e sussidiari cui devono attendere gli organismi militari al fine di armonizzare il loro intervento a favore dello sport verso le finalità sociali che anzitutto la legge si prefigge.

Il titolo IV propone nell'istituendo Consiglio nazionale dello sport lo strumento con cui lo Stato centrale assolve ai suoi compiti specifici di indirizzo e coordinamento per il raggiungimento delle finalità del provvedimento. Il Consiglio nazionale dello sport, infatti, è un organismo collegiale che raccoglie i rappresentanti delle istituzioni pubbliche e dell'associazionismo sportivo per realizzare concretamente, a livello nazionale, quel necessario concorso e coordinamento tra « pubblico » e « privato » cui si ispira il disegno di legge nei suoi principi generali, senza ledere l'autonomia e il ruolo specifico delle singole componenti. Infatti, il Consiglio nazionale dello sport si pone nei confronti del Governo come un organo di consulenza; verso le Regioni, in analoga funzione consultiva; verso le associazioni sportive, come strumento di accertamento delle funzioni sportivo-sociali da esse svolte: nei confronti di tutte le forze interessate, pubbliche e private, come luogo e momento di razionalizzazione degli indirizzi e dei programmi per una più efficace attuazione degli obiettivi indicati dal disegno di legge su tutto il territorio nazionale.

Il titolo V reca le norme di carattere finanziario.

Gli articoli 26 e 27 sono dedicati all'istituzione di un fondo nazionale dello sport da iscriversi nel bilancio dello Stato. Si tende, al riguardo, al recupero di tutte le somme che lo Stato già da ora destina allo sport, ma che, non figurando esplicitamente nel bilancio statale o essendo disperse in mille rivoli, non possono essere utilizzate in maniera programmata ed efficace.

L'articolo 28 precisa la ripartizione delle entrate del concorso Totocalcio tra le tre componenti direttamente impegnate nello svolgimento delle attività previste dalla legge: le Regioni (e con esse gli enti locali), il CONI, gli enti di promozione sportiva.

La ripartizione percentuale di almeno una parte delle risorse è indispensabile per concretizzare in termini economici gli orientamenti innovatori a carattere sociale, dati dalla legge. Perciò alle Regioni viene garan-

tita la percentuale maggiore e una congrua aliquota viene riconosciuta agli enti di promozione sportiva, tenendo però conto che potranno usufruirne un numero maggiore di quelli oggi riconosciuti dal CONI. Quanto alla diminuzione dell'aliquota spettante al CONI — 20 per cento rispetto a quella attuale del 26,20 per cento - essa è più apparente che reale in quanto il CONI, sollevato dal contributo che oggi assegna agli enti di promozione sportiva e a varie altre associazioni, liberato dalle varie iniziative e incombenze a cui attende a titolo di supplenza, disporrà in effetti di una somma uguale se non superiore a quella di cui disporrebbe rimanendo immutata l'attuale situazione.

L'articolo 30 detta criteri per l'assegnazione del contributo al CONI e alle Federazioni, stabilendo che esso venga concesso come un unico contributo globale, in considerazione delle finalità affini e omogenee da essi perseguite. Alla loro distribuzione interna, CONI e federazioni provvederanno autonomamente e collegialmente in analogia con quanto già oggi di fatto avviene.

Lo stesso articolo 30 precisa che i requisiti richiesti al CONI e alle federazioni per ottenere il contributo si differenziano da quelli richiesti agli enti di promozione sportiva in due aspetti: il primo riguarda le funzioni riconosciute che la legge definisce a parte in modo diverso per il CONI, le federazioni e gli enti; il secondo riguarda la consistenza numerica e organizzativa da cui il CONI e le federazioni sono esentati per comprensibili motivi connessi con le loro particolari funzioni nell'ambito dello sport a carattere tecnico-agonistico e della partecipazione italiana alle manifestazioni internazionali.

L'articolo 32, insieme a quanto in precedenza previsto dall'articolo 25, indica un indirizzo generale per l'attività dell'Istituto per il credito sportivo il quale dovrà conformarsi agli obiettivi prioritari, di natura sociale, che il disegno di legge si prefigge.

Il titolo VI reca alcune norme transitorie riguardanti l'insediamento del Consiglio nazionale dello sport e il passaggio ad esso delle funzioni sportive oggi esercitate dal Ministero del turismo e dello spettacolo; i tempi e le modalità di ristrutturazione del CONI e delle federazioni, nonchè le modalità di collocazione del personale da essi attualmente dipendente.

Onorevoli senatori, riteniamo che la linea di politica sportiva sottesa al disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione risponda alle esigenze di sviluppo dello sport nel nostro Paese, assicurando a tutti, nella chiarezza dei ruoli, la possibilità di operare in maniera organica ed efficace. Certamente il disegno di legge non è perfetto, ma perfettibile: i proponenti saranno ben lieti di confrontarsi con tutte le proposte migliorative che saranno avanzate.

Molti sono ormai, anche nel nostro Paese, coloro che concordano sulla necessità di una revisione organica del settore sportivo che tenga conto di un corretto rapporto tra Stato centrale, Regioni, enti locali e associazionismo, fondato sui concetti di pluralismo delle istituzioni, di democrazia e partecipazione. Confidiamo, pertanto, su un attento esame del nostro disegno di legge come base di una reale e innovativa riforma dello sport, capace di incidere positivamente sulla qualità della vita dei cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La pratica delle attività motorie e sportive, quale mezzo di tutela e miglioramento della salute, di formazione personale e sociale e di ricreazione, in quanto diritto del cittadino, deve essere resa accessibile a tutti.

Art. 2.

La Repubblica predispone gli opportuni strumenti per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1, in applicazione del dettato costituzionale in materia di tutela della salute e di promozione delle attività educative, culturali e sociali, avendo come obiettivo prioritario lo sviluppo delle attività motorie e della pratica sportiva di massa, con particolare riguardo ai soggetti, alle categorie sociali e alle zone territoriali in condizioni di maggiore svantaggio o di maggiore necessità.

Art. 3.

È riconosciuta essenziale, per il perseguimento dei fini della presente legge, la libertà organizzativa delle attività motorie e sportive. Pertanto l'organizzazione e la gestione di tali attività spettano, in linea di principio, alle associazioni di cittadini liberamente costituite e democraticamente organizzate.

Art. 4.

Spetta allo Stato svolgere attività di promozione, di sostegno, di indirizzo e di coordinamento, sempre con il concorso dei cittadini, delle associazioni sportive, delle forze

sociali interessate, degli enti pubblici e del Consiglio nazionale dello sport di cui al titolo IV della presente legge.

TITOLO II

ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO

Art. 5.

Tutte le espressioni associative con finalità sportive, purchè rispondano ai requisiti essenziali stabiliti dalla presente legge, hanno parità di diritti dinanzi allo Stato ed agli altri enti pubblici.

Art. 6.

Previo accertamento della loro consistenza organizzativa, numerica, tecnica e operativa, sia sul piano nazionale sia ai vari livelli territoriali, da parte degli organi cui la presente legge demanda tale funzione, alle espressioni associative, di cui all'articolo 5, è assicurato il sostegno dello Stato e degli altri enti pubblici, in misura proporzionale alla loro attività in ordine al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi stabiliti dalla presente legge.

Art. 7.

Requisiti essenziali per il riconoscimento previsto dall'articolo 25 e per l'acquisizione del contributo finanziario, sono i seguenti:

- a) promozione e organizzazione di attività motorie, sportive e ricreative destinate alla generalità dei cittadini;
 - b) non perseguimento di fini di lucro;
- c) rispetto dei principi costituzionali nelle finalità, nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività;
- d) volontarietà dell'adesione e possibilità di recesso da parte degli associati;
- e) ordinamento democratico ed elettività delle cariche sociali con esclusione di posizioni elettorali privilegiate e riconoscimen-

to dell'elettorato attivo e passivo a tutti gli associati ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, della presente legge;

f) presenza organizzata sul territorio nazionale, con un numero di iscritti o di nuclei sportivi di base congruo per il raggiungimento dei fini sociali.

TITOLO III

COMPITI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 8.

Lo Stato persegue le finalità, di cui al titolo I della presente legge, attraverso gli enti pubblici a livello nazionale, regionale e locale.

Art. 9.

L'intervento dello Stato si attua mediante:

- a) la promozione di iniziative idonee a rendere la pratica motorio-sportiva e ricreativa accessibile a tutti i cittadini;
- *b*) il sostegno e lo sviluppo dell'associazionismo sportivo;
- c) la realizzazione dei servizi collettivi per lo sport, assicurando la massima utilizzazione degli stessi;
- d) l'emanazione di indirizzi e norme per salvaguardare la salute dei praticanti, l'ordinato svolgimento delle attività e il loro equilibrato sviluppo su tutto il territorio nazionale, tenendo conto dei bisogni e delle disponibilità finanziarie, dell'interesse sociale che le singole attività rivestono e delle finalità specifiche che si prefiggono.

Art. 10.

Alle Regioni e agli enti locali spettano le funzioni e le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel quadro di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 11.

Le Regioni, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, svolgono un'azione di indirizzo e di coordinamento della programmazione locale.

Nella emanazione delle norme per la disciplina delle materie di loro competenza le Regioni devono attenersi agli stessi principi e indirizzi stabiliti dalla presente legge.

Art. 12.

La scuola contribuisce al conseguimento delle finalità previste dalla presente legge provvedendo, come suo compito specifico e primario, all'educazione psicomotoria e sportiva degli alunni in età evolutiva. Nell'organizzazione di attività sportive, sussidiarie e finalizzate ai suoi compiti primari, la scuola è tenuta a rispettare il diritto degli alunni ad associarsi liberamente ed a coordinare i suoi interventi con i programmi della comunità locale.

In particolare nell'università, la pratica dell'attività motoria e sportiva dovrà essere:

- a) rivolta alla generalità degli studenti;
- b) gestita democraticamente, secondo le modalità previste dall'articolo 23, ultimo comma:
- c) organizzata in modo da garantire la pluralità di presenza delle espressioni associative.

Art. 13.

Gli impianti e le attrezzature sportive scolastiche sono messi a disposizione della comunità locale per gli usi connessi con le finalità stabilite dalla presente legge, secondo le modalità e le condizioni di cui alla legge 4 agosto 1977, n. 517.

L'uso degli impianti e delle attrezzature sportive dipendenti dalle università, già utilizzate dai CUS, è consentito a tutte le espressioni associative operanti anche in ambito extra universitario, da parte dell'ente locale, il quale ne programma l'impiego nel rispetto

delle finalità a cui sono destinate e compatibilmente con le esigenze degli organismi sportivi che svolgono attività in favore degli studenti universitari.

Art. 14.

Gli organismi militari che fanno capo ai Ministeri della difesa, dell'interno e delle finanze curano l'organizzazione di attività motorio-sportive e ricreative finalizzate prioritariamente al recupero ed al miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei militari e cooperano, per quanto possibile, con gli enti pubblici territoriali per la diffusione della pratica sportiva mettendo a disposizione di essi gli impianti.

Possono altresì collaborare con le società sportive per la partecipazione degli atletimilitari alle attività agonistiche.

Art. 15.

Le associazioni sportive che fanno capo alle aziende curano l'organizzazione delle attività motorio-sportive e ricreative finalizzate al mantenimento ed al miglioramento delle condizioni psicofisiche dei lavoratori.

Le associazioni sportive di cui al precedente comma sono organizzate e gestite democraticamente con la conseguente partecipazione diretta dei lavoratori ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Esse cooperano con gli enti pubblici territoriali per la diffusione della pratica sportiva mettendo a disposizione degli stessi gli impianti e le strutture, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva aziendale.

TITOLO IV

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLO SPORT (CNS)

Art. 16.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale dello sport per l'esercizio dei compiti di indirizzo, di programmazione e di finanzia-

mento, che, ai fini dell'attuazione della presente legge, spettano allo Stato.

Esso ha inoltre funzioni di coordinamento e di controllo sulle attività che, sempre in attuazione della presente legge, competono agli enti pubblici.

Art. 17.

Il Consiglio nazionale dello sport è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica quattro anni ed è composto da:

- a) un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che lo presiede;
- b) un rappresentante rispettivamente del Ministero della pubblica istruzione, della difesa, della sanità, delle finanze e dell'interno;
 - c) cinque rappresentanti delle Regioni;
 - d) tre rappresentanti dell'ANCI;
- *e*) tre rappresentanti del Consiglio nazionale scolastico;
 - f) il presidente del CONI;
- g) cinque rappresentanti delle federazioni sportive nazionali;
- h) i rappresentanti degli enti di promozione sportiva e delle altre associazioni riconosciute a livello nazionale;
- *i*) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 18.

Il Consiglio nazionale dello sport elegge al suo interno due vice presidenti, di cui almeno uno tra i rappresentanti degli enti di promozione sportiva, e dodici membri i quali, insieme con il presidente ed i vice presidenti, costituiscono il comitato esecutivo.

Art. 19.

Il comitato esecutivo nomina il segretario generale che è responsabile del funzionamento amministrativo e ne risponde al presidente ed al comitato esecutivo.

Art. 20.

Il comitato esecutivo cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dello sport ed assume le deliberazioni necessarie nell'ambito fissato dal Consiglio stesso.

Art. 21.

Un collegio di revisori dei conti, costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, controlla la gestione contabile del Consiglio nazionale dello sport.

Art. 22.

Per la realizzazione dei suoi fini istituzionali, il Consiglio nazionale dello sport si avvale degli uffici e delle strutture dei Ministeri di cui all'articolo 17 della presente legge.

Al Consiglio nazionale dello sport, per il proprio funzionamento, è assegnato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, apposito personale, utilizzando quello già in servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

Art. 23.

È abrogata la legge 16 febbraio 1942, n. 426.

Il CONI è riconosciuto persona giuridica di diritto privato, con la finalità di garantire agli atleti la partecipazione ai giochi olimpici e l'organizzazione delle manifestazioni sportive internazionali patrocinate dal CIO.

Il CONI provvede alla costituzione dei propri organi secondo criteri democratici.

Alle federazioni sportive spetta l'organizzazione dell'attività nazionale ed internazionale nell'ambito delle loro competenze.

Ogni federazione provvede democraticamente alla propria organizzazione e alla designazione delle cariche sociali, riconoscendo l'elettorato attivo a tutti i tesserati purchè abbiano compiuto il sedicesimo anno di età

e l'elettorato passivo a tutti i tesserati al compimento della maggiore età.

Art. 24.

Il Consiglio nazionale dello sport è organo di consulenza tecnica del Governo per l'emanazione di norme e provvedimenti per l'attuazione delle finalità della presente legge.

Il Consiglio nazionale dello sport esercita anche funzione consultiva in favore delle Regioni per l'espletamento dei compiti loro spettanti.

Art. 25.

- Il Consiglio nazionale dello sport, oltre alle funzioni di cui ai precedenti articoli della presente legge, ha il compito di:
- a) definire i programmi e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività motorie, sportive e ricreative per tutta la comunità nazionale;
- b) individuare gli interventi, le iniziative e gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla precedente lettera a), con particolare riguardo alla costruzione di impianti da programmarsi d'intesa con enti ed associazioni interessate;
- c) predisporre il piano per la destinazione e la ripartizione dei fondi, di cui all'articolo 26 della presente legge, da sottoporre al CIPE, e dare esecuzione alle deliberazioni del medesimo;
- d) definire i criteri di intervento dell'Istituto per il credito sportivo in base alle norme di cui agli articoli 28 e 32 e secondo gli obiettivi e i programmi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;
- e) attuare, in conformità con gli indirizzi generali espressi dal Presidente del Consiglio dei ministri, il coordinamento degli interventi dei Ministeri nelle materie attinenti, in modo diretto o indiretto, alla pratica e allo sviluppo delle attività motorie, sportive e ricreative;
- f) provvedere all'accertamento della funzione sociale degli enti di promozione spor-

— 21 —

tiva e di altre associazioni similari, di cui agli articoli 5 e 6, e, ogni quattro anni, dell'esistenza dei requisiti fissati in apposite norme emanate con deliberazione del Consiglio stesso, in conformità ai principi e alle norme della presente legge.

TITOLO V

NORME DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 26.

Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito il fondo nazionale dello sport da iscrivere con apposita voce nel bilancio dello Stato.

Art. 27.

Il fondo nazionale dello sport è inizialmente costituito:

- a) dalle somme attualmente iscritte nel bilancio dello Stato per le attività previste dalla presente legge;
- b) dal gettito totale netto del concorso pronostici Totocalcio, nonchè dagli altri concorsi pronostici e lotterie collegati a manifestazioni sportive;
- c) dal gettito erariale dei biglietti per gli spettacoli sportivi e dalle scommesse abbinate allo sport;
- d) dai contributi ed elargizioni di privati cittadini ed enti.

Art. 28.

Il CIPE, su proposta del Consiglio nazionale dello sport, riparte annualmente il gettito totale netto del concorso pronostici Totocalcio, come risulta dalla tabella allegata, che determina la destinazione dell'incasso lordo, secondo i seguenti criteri:

- a) il 20 per cento dell'incasso lordo al CONI e alle federazioni sportive;
- b) il 10 per cento dell'incasso lordo agli enti di promozione sportiva;

— 22 —

c) il 23 per cento dell'incasso lordo alle Regioni.

La ripartizione è computata sul bilancio preventivo lordo dell'anno in corso.

Art. 29.

La restante quota-parte del fondo nazionale dello sport, detratti il gettito totale netto del concorso pronostici del Totocalcio e la somma occorrente per il funzionamento del CNS, è assegnata alle Regioni ed è ripartita dal CIPE su proposta del Consiglio nazionale dello sport.

Il Consiglio nazionale dello sport predispone un piano per la destinazione dei fondi, di cui al comma precedente.

Art. 30.

Ai fini della determinazione ed erogazione del contributo finanziario al CONI ed alle Federazioni sportive aderenti al CONI o riconosciute dai rispettivi organismi internazionali, il CIPE, su proposta del Consiglio nazionale dello sport, considerando il CONI e le Federazioni sportive un unico organismo collegiale, assegna globalmente il contributo, di cui all'articolo 28 della presente legge.

Alla ripartizione dello stesso provvedono autonomamente gli enti interessati, secondo un criterio proporzionale alle esigenze organizzative ed alla quantità di iniziative svolte nell'ambito dei compiti riconosciuti.

La concessione del sostegno finanziario al CONI ed alle Federazioni sportive nazionali di cui al primo comma, è condizionata all'accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 7 della presente legge.

Art. 31.

La somma destinata alle Regioni per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge confluisce nel fondo previsto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281. Una aliquota non inferiore al 40 per cento è assegnata alle Regioni meridionali.

Art. 32.

I contributi finanziari alle associazioni sportive da parte dello Stato e degli enti pubblici territoriali possono essere concessi soltanto per il titolo relativo alla funzione specifica riconosciuta a ciascuna di esse, tenendo conto delle finalità generali e degli obiettivi prioritari stabiliti dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 33.

Gl'interventi dell'Istituto per il credito sportivo sono conformi agli scopi e sono attuati nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 34.

Dai benefici e contributi economici previsti dalla presente legge sono escluse le società:

- a) che, per mezzo degli atleti, attuano forme di propaganda e di pubblicità a carattere commerciale;
- b) che svolgono attività sportiva a carattere professionistico, fatto salvo l'eventuale contributo a cui esse possono accedere per effetto dell'articolo 28, lettera a), della presente legge;
- c) che impongono ai loro associati una quota di iscrizione-adesione superiore a 0,003 del reddito annuale massimo, per persone fisiche, su cui si applica l'aliquota fiscale del 16 per cento.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE

Art. 35.

Il Presidente del Consiglio dei ministri predispone le misure idonee per assicurare l'insediamento del Consiglio nazionale dello

sport entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

Il Consiglio nazionale dello sport, entro sei mesi dal suo insediamento, disciplina le proprie competenze e la propria attività e lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, con l'emanazione di un proprio Regolamento che deve essere approvato dal Consiglio dei ministri.

Art. 37.

Le funzioni attinenti al settore dello sport e delle attività motorie e ricreative del Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite al Consiglio nazionale dello sport ed al Ministero del tesoro, in base alle rispettive competenze.

Art. 38.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ogni società e federazione sportiva provvede alla propria ristrutturazione in conformità alle disposizioni della legge stessa.

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il CONI provvede alla propria ristrutturazione in base alle norme della legge stessa.

Per attuare gli adempimenti volti alla ristrutturazione del CONI è nominato, dal Presidente del Consiglio dei ministri, un comitato straordinario composto di tre membri di cui uno Sottosegretario di Stato.

Art. 39.

Il personale eccedente, in servizio non temporaneo presso il CONI, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è messo a disposizione di ciascuna Reigone, se richiesto e previo assenso degli interessati.

Il contingente di personale in supero e non assegnato alle Regioni è inquadrato nei

ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, con effetto dal tredicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 40.

Per il periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente legge e l'accertamento della funzione sociale ed il possesso dei requisiti, di cui all'articolo 25, lettera f), fanno parte del Consiglio nazionale dello sport gli enti di promozione sportiva e le associazioni riconosciuti all'atto della pubblicazione della legge.

Art. 41.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

TABELLA

Ripartizione degli incassi lordi del concorso « Totocalcio »

Monte premi		38 per cento
Credito sportivo		1 per cento
Gestione « Totocalcio »		8 per cento
Gettito netto		53 per cento